

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6786 del 22/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALPLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati in vetroresina sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7074 del 22/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALPLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati in vetroresina sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26.10.1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 16/08/2023, acquisita al Prot. Com.le 15940 e da Arpae al PG/2023/141763, come integrata in data 25/08/2023, da **ITALPLAST S.R.L.** avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati in vetroresina sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 17962 del 19/09/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/158589, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, in data 29/09/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 18790 e da Arpae al PG/2023/166663;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 19564 del 12/10/2023, acquisita al PG/2023/173238, il Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha espresso il seguente parere: *"(...) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (...), presentata ad integrazione (nota acquisita al prot. com.le n. 16448 del 25.08.2023) dell'Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: " ... che l'attività di PRODUZIONE LAMINATI IN VETRORESINA della Ditta Italplast S.r.l. sita in Comune di BERTINORO, località Capocolle, via Nuova, 614 (FC) CAP 47032, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora."; Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico."*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
Rapporto istruttorio acquisito in data 22/12/2023;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ITALPLAST S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- autorizzazione n. 6 del 12/01/2009 Prot. n. 1341 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ITALPLAST S.R.L.** (C.F./P.IVA 01917010405) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614, **per lo stabilimento di produzione laminati in vetroresina sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 614.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 con atto n. 6 del 12/01/2009 Prot. n. 1341 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta chiede il rinnovo senza modifiche impiantistiche dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.lgs 152/06 e smi.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Con nota PG/2023/160043 del 21/09/2023, aggiornata con PG/2023/168240 del 04/10/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota acquisita al PG/2023/218508 del 22/12/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente le valutazioni istruttorie per le emissioni presenti nello stabilimento, di seguito riportate:

"(...omissis...)"

Elenco materie prime

(...omissis...)

La visione delle schede di sicurezza ha evidenziato l'uso del prodotto denominato Marte Cobalto 6 (Durham Nuodex Cobalt 6) additivo per vernici, caratterizzato dalla frase di rischio H360Fd, cioè Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

Come previsto dall'articolo 271 comma 7bis "Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.”

Entro due mesi dal rilascio del presente atto si chiede all'azienda la presentazione di una relazione tecnica come previsto dall'articolo 271 comma 7bis nel merito della possibile sostituzione della sostanza Marte Cobalto 6 (Durham Nuodex Cobalt 6).

(...omissis...)

Proposta di limiti e prescrizioni

Riguardo alle emissioni in atmosfera, queste, come detto, non subiscono modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. Le emissioni sono riassunte in funzione delle tipologia di lavorazioni cui sono asservite e possono essere accomunate nei seguenti punti dei Criteri Criaer.

Per la fase di reticolazione Criaer 4.5.77 - applicazione manuale di resina parzialmente solidificata (gel-coat) nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine) con limite di 10 mg/Nmc per il materiale particellare e 100 mg/Nmc per le Sostanze Organiche Volatili. Non potranno essere impiegati prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in peso in assenza di impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili con le caratteristiche indicate nell'allegato 3 dei criteri stessi.

Criaer 4.5.80 - impregnazione automatica (a spruzzo, a velo, a taglio e spruzzo) nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina) con limite di 5 mg/Nmc per il materiale particellare e 200 mg/Nmc per le Sostanze Organiche Volatili. Non potranno essere impiegati prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in peso in assenza di impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili con le caratteristiche indicate nell'allegato 3 dei criteri stessi.

Per la fase di taglio rifilatura carteggiatura ecc.

Criaer 4.5.88 - taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate con limite di 20 mg/Nmc per il materiale particellare In relazione alla DGR 2236/09 e 1769/2010 si può fare riferimento al punto 4.3 che identifica i seguenti requisiti e limiti di emissione.

Punto 4.3.7 - fase di reticolazione

Gli effluenti provenienti dalle operazioni elencate nei punti da a) ad f) devono rispettare i valori limite di concentrazione di seguito riportati. Per i composti organici volatili è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649).

Applicazione manuale del gelcoat:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Composti Organici Volatili 100 mg/Nmc

Impregnazione manuale a stampo aperto

Polveri totali 5 mg/Nmc

Composti Organici Volatili 100 mg/Nmc

Formatura per colaggio

Composti Organici Volatili 100 mg/Nmc

Punto 8 - fase di rifinitura

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, raspatura, taglio e rifilatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Riguardo alla percentuale massima di solventi presenti nelle materie prime, il punto 4.7.4 degli allegati alla stessa DGR specifica che il gelcoat e le resine pronte all'uso devono rispettare un contenuto di stirene non superiore al 35%.

In relazione alle operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature, devono essere limitati al massimo i quantitativi di solventi impiegati e deve essere ottimizzata la raccolta di solvente per il suo riutilizzo o smaltimento.

Si precisa che,, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per i vari parametri ed in particolare, in questo caso, per il parametro Polveri totali il limite di emissione è abbassato a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

L'azienda nelle integrazioni presentate argomenta che, stanti le caratteristiche del filtro presente nell'emissione E5, pur in assenza di campionamenti specifici, le concentrazioni limite dovrebbero essere rispettate.

La velocità di filtrazione ricalcolata dallo scrivente servizio è di 0.03 m/s, in linea con le indicazioni dell'allegato 3 del Criaer.

Stante l'abbassamento di alcuni limiti di emissione lo scrivente servizio richiede l'esecuzione di 3 campionamenti di verifica per tutte le emissioni a prescindere dalla presenza o meno del pressostato differenziale oltre ai controlli annuali ove previsto.

In relazione ai punti E1, E2, E3 ed E4 vista la modalità di esecuzione delle lavorazioni e le risultanze analitiche di lavorazioni analoghe, si valuta di non richiedere la presenza di sistemi di abbattimento per il materiale particellare confacenti all'allegato 3 dei criteri Criaer.

Tabella di riferimento emissione E1 ed E2 - Aspirazione reparto stampaggio laminati

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E1 ed E2</i>	<i>Aspirazione piano stampaggio reparto stampaggio laminati</i>
<i>portata massima</i>	<i>34 000 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>12 m</i>
<i>durata</i>	<i>12 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,6 m²</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	
<i>Inquinanti</i>	
<i>polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze Organiche Volatili</i>	<i>100 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza autocontrolli</i>	<i>controllo periodico annuale</i>

In conclusione si valuta che:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare 3 controlli di verifica iniziali ed i controlli periodici annuali*
- non potranno essere impiegati gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene superiore al 35% in peso*

Tabella di riferimento emissione E3 ed E4 - Aspirazione reparto stampaggio laminati

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E3 ed E4</i>	<i>Aspirazione piano stampaggio reparto stampaggio laminati</i>
<i>portata massima</i>	<i>50 000 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>12 m</i>
<i>durata</i>	<i>12 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>1 m²</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	
<i>Inquinanti</i>	

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E3 ed E4</i>	<i>Aspirazione piano stampaggio reparto stampaggio laminati</i>
<i>portata massima</i>	<i>50 000 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>12 m</i>
<i>durata</i>	<i>12 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>1 m²</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	
<i>polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze Organiche Volatili</i>	<i>100 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza autocontrolli</i>	<i>controllo periodico annuale</i>

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare 3 controlli di verifica iniziali ed i controlli periodici annuali

- non potranno essere impiegati gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene superiore al 35% in peso

Tabella di riferimento emissione E5

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E5</i>	<i>Carteggiatrice automatica</i>
<i>portata massima</i>	<i>20 000 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>durata</i>	<i>12 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,45 m²</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a manica</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>

CARATTERISTICHE EMISSIONE E5	Carteggiatrice automatica
Frequenza autocontrolli	controllo periodico mensile pressostato differenziale con annotazione sul registro

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare la messa a regime dell'emissione e relativi controlli.

- non potranno essere impiegati gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene superiore al 35% in peso

- effettuare il controllo periodico mensile dello stato di impaccamento dei filtri con il pressostato differenziale e provvedere alla registrazione del controllo su apposito registro vidimato e con pagine numerate.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni sopra evidenziate. Entro due mesi dal rilascio del presente atto si chiede la presentazione di una relazione tecnica come previsto dall'articolo 271 comma 7bis nel merito della possibile sostituzione della sostanza Marte Cobalto 6 (Durham Nuodex Cobalt 6)".

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 16/08/2022 P.G.N.15940, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione laminati in vetroresina sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – ASPIRAZIONE SU PIANE DI STAMPAGGIO IN REPARTO STAMPAGGIO LAMINATI

Portata massima	34.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	5	mg/Nmc
---	---	--------

Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	100	mg/Nmc
---	-----	--------

EMISSIONE N. E2 – ASPIRAZIONE SU PIANE DI STAMPAGGIO IN REPARTO STAMPAGGIO LAMINATI

Portata massima	34.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (determinazione dei singoli composti)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – ASPIRAZIONE SU PIANE DI STAMPAGGIO IN REPARTO STAMPAGGIO LAMINATI

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (determinazione dei singoli composti)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – ASPIRAZIONE SU PIANE DI STAMPAGGIO IN REPARTO STAMPAGGIO LAMINATI

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (determinazione dei singoli composti)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – CARTEGGIATRICE AUTOMATICA IN REPARTO DEPOSITO E TAGLIO LAMINATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare

10 mg/Nmc

2. La Ditta **dovrà ricercare sul mercato sostanze alternative** alla sostanza Marte Cobalto 6 "Durham Nuodex Cobalt 6" (classificata tra quelle di cui all'art.271 comma 7-bis del D.lgs. 152/2006) **ed entro due mesi** a partire dalla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà **trasmettere**, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale (APA) Est e ad Azienda USL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì, **una relazione** tecnica con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Nel caso in cui entro la suddetta data non sia stata individuata una soluzione alternativa, ogni cinque anni a decorrere dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà provvedere a ripresentare la relazione di cui sopra.
3. Nelle lavorazioni di cui alle emissioni E1, E2, E3, E4 devono essere impiegati solo gelcoat e resine, pronti all'uso, con **un contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.**
4. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare **tre monitoraggi di verifica (per un periodo di 10 giorni)** delle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5, **entro 60 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione. **Entro i 30 giorni successivi alla data dell'ultimo monitoraggio** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata, indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni E1, E2, E3 ed E4 con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato ai sensi del punto precedente (4.), per gli anni successivi.
6. Il monitoraggio periodico annuale alla emissione E5 è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel

registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento della emissione E5.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata

immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installato sulla emissione E5 deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.